



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



Regione Emilia-Romagna

L'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 8 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA' DELLE FORESTE

Titolo III, Capo I, Articolo 21 lettera c) e Articolo 24 del Reg. (UE) del Consiglio n. 1305/2013

TIPO OPERAZIONE 8.3.01

**Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici**

Bando - Annualità 2021-2022

INDICE

- 1. Obiettivi**
- 2. Beneficiari: requisiti di ammissibilità**
- 3. Condizioni di ammissibilità generali**
- 4. Aree e Interventi: requisiti di ammissibilità**
- 5. Gestione finanziaria, entità dell'aiuto**
- 6. Spese ammissibili e ragionevolezza dei costi**
- 7. Domanda di sostegno**
- 8. Procedure di scelta dei contraenti (beneficiari pubblici e privati)**
- 9. Domanda di comunicazione integrativa (beneficiari pubblici)**
- 10. Domanda di variante (beneficiari pubblici e privati)**
- 11. Tempi di esecuzione dei lavori**
- 12. Domande di pagamento**
- 13. Monitoraggio e Controlli**
- 14. Vincoli di destinazione e impegni post-pagamento**
- 15. Inadempimenti e sanzioni, revoca del contributo**
- 16. Obblighi di informazione e pubblicità**
- 17. Disposizioni finali**
- 18. Riferimenti normativi**
- 19. Responsabile del procedimento**

ALLEGATI:

- Allegato A1) Criteri per la valutazione dei progetti e la selezione delle domande**
- Allegato A2) Norme tecniche**
- Allegato A3) Elenco dei Comuni dell'Emilia-Romagna suddivisi in funzione delle 4 classi di rischio di incendio: marcato, moderato, debole e trascurabile**
- Allegato A4) Schema di Piano di Coltura, Conservazione e Manutenzione degli interventi**
- Allegato A5) Motivazioni tecniche a supporto della richiesta di attribuzione dei punteggi di priorità**
- Allegato A6) Prezzi minimi unitari da utilizzarsi per la stima del valore dei prodotti legnosi**
- Allegato A7) Elenco prezzi integrativo alla Deliberazione n. 367 del 15/04/2015**
- Allegato A8) Dichiarazione sulla recuperabilità dell'IVA**
- Allegato A9) Dichiarazione di sussistenza di vincoli nelle aree oggetto di intervento**
- Allegato A10) Dichiarazione di insussistenza di doppi finanziamenti**
- Allegato A11) Dichiarazione aiuti di stato**

1. Obiettivi

Il presente Bando regionale, in coerenza con quanto previsto dalla scheda di misura, si propone di attivare la Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” del PSR 2014-2020, Tipo di operazione 8.3.01 “PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA’ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI”, previsti dal Titolo III, Capo I, Articolo 21 lettera c) e Articolo 24 del Reg. (UE) del Consiglio n. 1305/2013.

Le finalità perseguite con il Tipo di operazione 8.3.01, in sintonia con la strategia complessiva del Programma di Sviluppo Rurale e coerentemente agli strumenti di pianificazione e programmazione regionali vigenti per la protezione delle foreste e ai principi della Gestione Forestale Sostenibile (GFS), sono le seguenti:

- A. riduzione del rischio di incendio boschivo** tramite interventi di miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali, ripristino della funzionalità di infrastrutture forestali a principale uso antincendio boschivo (al fine di migliorare l’accessibilità dei mezzi di antincendio boschivo) e di altre infrastrutture protettive nelle aree forestali a rischio, finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio di incendio;
- B. riduzione del rischio idrogeologico**, tramite lavori di conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore e delle pendici in aree forestali, nonché interventi di miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali;
- C. prevenzione dei danni provocati da cambiamenti climatici, fitopatie e deperimento** tramite interventi di miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree forestali a rischio, nonché realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio degli incendi e dello stato fitosanitario dei boschi.

2. Beneficiari: requisiti di ammissibilità

Possono essere beneficiari del presente bando:

- Consorzi Forestali (ai sensi della L.R. 30/1981);
- Amministrazioni Pubbliche (relativamente a proprietà pubbliche, proprietà collettive e proprietà private).

L’intervento di Amministrazioni pubbliche su terreni privati è subordinato:

- ai soli interventi la cui titolarità delle competenze deriva da specifiche attribuzioni normative (ad esempio la realizzazione da parte di Enti gestori delle aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 di interventi a favore della conservazione di specie e habitat quando coerenti con gli strumenti di gestione specifica come i Piani di Gestione e le Misure di Conservazione, etc.);
- ad una dichiarazione motivata di pubblica utilità (da allegare alla domanda di sostegno);
- alla presa in carico delle aree da parte dei beneficiari attraverso un verbale di accordo/atto di sottomissione sottoscritto dai titolari della proprietà, dagli eventuali possessori e dal beneficiario, con assenso ad eseguire l’intervento e contenente anche esplicito riferimento all’accettazione dei contenuti del Piano di Coltura, Conservazione e Manutenzione degli interventi da finanziare (da allegare alla domanda di sostegno, vedasi Allegato A4).

I beneficiari, indipendentemente dalla casistica cui afferiscono tra quelle di cui ai precedenti punti, devono, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno:

- risultare iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con fascicolo digitale formalmente completo e validato, conformemente ai contenuti dell'allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016, così come integrata e modificata con determinazioni n. 3219 del 3 marzo 2017, n. 3211 del 23 febbraio 2021 e n. 23619 del 10 dicembre 2021. L'aggiornamento o la conferma delle componenti obbligatorie del fascicolo, in applicazione dell'articolo 4 "Anagrafe delle aziende e fascicolo aziendale" del Decreto 1° marzo 2021 – "Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20/4/2021, dovranno essere effettuati almeno una volta nel corso di ciascun anno solare; il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo non può più essere utilizzato per nuovi procedimenti sino al suo aggiornamento o conferma.
- avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva – DURC). Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria della domanda di sostegno e anche in sede di liquidazione della eventuale domanda di pagamento. Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone, la verifica della regolarità contributiva include quella delle posizioni individuali dei singoli soci/soggetti partecipanti in relazione all'attività agricola;
- impegnarsi a rendere disponibili tutti i dati richiesti dalle attività di monitoraggio e valutazione.

In particolare, i Consorzi Forestali devono inoltre, al momento di presentazione della domanda di sostegno:

- avere registrati nel proprio fascicolo aziendale tutti i terreni in proprietà/conduzione e, tra questi, quelli sui quali intendono eseguire gli interventi, con idoneo titolo di possesso. Il titolo di possesso sui terreni nei quali si intendono eseguire gli interventi dovrà almeno coprire la durata del vincolo di destinazione, pari a 5 anni successivi alla data di pagamento della domanda di pagamento a saldo, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 10 della L.R. n. 15/2021. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine presunto sopra indicato, a condizione che al momento della domanda di sostegno sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento a saldo il titolo di possesso dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del suddetto vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;
- essere dotati di partita IVA;
- essere iscritti alla CCIAA (Registro imprese e/o Repertorio Economico Amministrativo).

3. Condizioni di ammissibilità generali

Per i beneficiari (pubblici e privati) con superficie forestale in proprietà/conduzione superiore a 50 ettari, la concessione del contributo per la realizzazione degli interventi è subordinata alla presenza, al momento della presentazione della domanda di sostegno, di un Piano di gestione vigente o in corso di approvazione da parte della Regione o, in alternativa, alla presenza di uno strumento equivalente approvato dall'Ente forestale competente (di cui agli art. 10 e 11 del Regolamento forestale regionale), conformi ai principi della Gestione Forestale Sostenibile e indicanti gli obiettivi di prevenzione e che devono riguardare i terreni su cui si intende effettuare gli interventi.

Sono esclusi da tale obbligo esclusivamente gli interventi non selvicolturali e quelli di realizzazione di nuova viabilità, che comunque dovranno essere coerenti con quanto previsto dal Regolamento forestale regionale.

Sono altresì esclusi dall'obbligo di presenza, al momento di presentazione della domanda di sostegno, di un Piano di gestione/strumento equivalente, gli interventi di pubblica utilità (con presenza di dichiarazione motivata) effettuati su proprietà pubbliche e private dagli Enti competenti forestali e da altri Enti titolari di specifica competenza normativa ad intervenire.

In ogni caso, quando il beneficiario non coincide con il titolare della proprietà dell'area oggetto di intervento, l'ammissibilità a sostegno è subordinata alla presa in carico delle aree da parte dei beneficiari, attraverso un verbale di accordo/atto di sottomissione, sottoscritto dal beneficiario, dai titolari della proprietà e dagli eventuali possessori, con assenso ad eseguire l'intervento e contenente anche esplicito riferimento all'accettazione dei contenuti del Piano di Coltura, Conservazione e Manutenzione degli interventi finanziati (vedasi Allegato A4).

Gli interventi sulle infrastrutture di servizio al bosco potranno interessare anche tratti non boscati, intervallati al bosco, di lunghezza non superiore a 500 m, al fine di assicurare la continuità funzionale dell'infrastruttura stessa. Il limite massimo di 500 m si riferisce solo agli interventi che esulano dalle aree forestali, come un tratto di viabilità compreso fra due aree boscate o di servizio per l'accesso ad aree forestali non altrimenti raggiungibili con la viabilità esistente.

Non sono ammessi a finanziamento tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e in generale tutte le azioni che non si configurano come "investimento" e sono altresì esclusi gli interventi resi obbligatori dalle normative vigenti in materia.

La realizzazione di uno stesso tipo di intervento, sulla stessa area, può essere oggetto di sostegno PSR una sola volta nell'arco di un periodo di sette (7) anni. Inoltre, per le stesse spese richieste a contributo, non potranno essere percepiti né richiesti altri contributi di qualsiasi natura (vedasi Allegato A10, dichiarazione da allegare alla domanda di sostegno e alla domanda di pagamento).

Per gli interventi selvicolturali, non sono ammessi lavori su superfici forestali di estensione inferiore a 0,2 ha.

Gli interventi che non rispondono alle finalità di questo bando non saranno considerati ammissibili.

Saranno inoltre dichiarate non ammissibili a finanziamento le domande il cui punteggio totale attribuito risulta inferiore al 20% della media dei punteggi di tutti i progetti ammissibili.

3.1. Aiuti di Stato

In conformità con quanto previsto dall'art. 108 del Trattato che istituisce l'Unione Europea, gli aiuti previsti dal presente bando sono conformi al regime di aiuti approvato con la D.G.R. n. 260/2016 e in particolare a quanto stabilito nell'Allegato A. Di tale regime è stata data comunicazione alla Commissione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 709/2008, contenente modifiche del regolamento CE n. 749/2004, attraverso il sistema SANI (State Aid Notification Interactive), ai fini della registrazione e pubblicazione ai sensi dell'art. 9 Reg. 702/2014.

Con delibera di Giunta regionale n.1683 del 25 ottobre 2021 è stato approvato l'allegato "Determinazioni riguardanti aiuti alla forestazione. Operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" del Programma di Sviluppo Rurale 2014– 2020 della Regione Emilia-Romagna", in applicazione della normativa sugli aiuti di stato. Modifica in adeguamento alla variazione della dotazione finanziaria disposta dalla versione 11.1 del P.S.R. 2014-2022" che adegua la dotazione finanziaria da 7.968.504,00 euro a 12.268.504,00 euro.

Il regime di aiuti è stato registrato dalla Commissione UE con numero SA.44868 e successivamente modificato con numero SA.100832.

Gli aiuti sono pertanto limitati ai beneficiari in regola con tali disposizioni e subordinati al rispetto delle altre condizioni stabilite dalla stessa D.G.R. n. 260/2016.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n.702/2014, art. 1.

I beneficiari dovranno produrre un'autocertificazione da allegare alla domanda di sostegno (vedasi Allegato A11) attestante:

- di “non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno” (sia per beneficiari pubblici che privati);
- di “non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 1 par. 6 del Regolamento 702/2014/UE”. Tale definizione è riportata in dettaglio nell’allegato A) della D.G.R. n. 260/2016 soprarichiamata (solo per i beneficiari privati).

4. Aree e Interventi: requisiti di ammissibilità

Gli interventi potranno interessare esclusivamente le aree aventi le caratteristiche di “foresta”, come definite all’art. 2 lettera r) del Reg. (UE) 1305/13: *un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico ai sensi del paragrafo 2 dello stesso.*

Per le diverse tipologie di lavori, ad eccezione dei soli interventi selvicolturali, sono inoltre ammissibili limitate aree intervallate o limitrofe alle superfici forestali, ove queste siano necessarie a garantire l'efficacia degli interventi di prevenzione dei danni a carico del potenziale forestale interessato.

A. Riduzione del rischio di incendio boschivo

I lavori finalizzati alla riduzione del rischio di incendio boschivo possono essere realizzati, ai sensi dell’art. 24 c.2 del Reg. UE n. 1305/2013, esclusivamente nel territorio dei Comuni individuati come ammissibili, elencati nell’Allegato A3) e su tutto il territorio regionale nelle fasce di interfaccia e nelle fasce perimetrali definite nel capitolo 2.5.4 del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con D.G.R. n. 1172/2017 e successive modifiche e aggiornamenti.

Tipologie ammissibili (sottocategorie):

A1 - rimozione della biomassa secca nei boschi di conifere (potenziale combustibile) in particolare in prossimità delle aree ad elevata fruizione turistica ed altre aree sensibili;

A2 - diradamenti, conversioni di cedui in alto fusto con funzione di barriera tagliafuoco attiva verde ed altri interventi selvicolturali;

A3 - realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio degli incendi;

A4 - ripristino (solo manutenzione straordinaria) della viabilità forestale ai fini antincendio (profilatura e sistemazione della sede stradale, regimazione idraulica delle acque sulle

pendici laterali e sulla sede stradale e altri interventi simili), comprese aree di imposto e sosta;

A5 - lavori di consolidamento pendici adiacenti alle infrastrutture forestali antincendio (opere di sostegno, regimazione acque);

A6 - realizzazione e manutenzione straordinaria di strutture antincendio per attrezzature, magazzini, punti di approvvigionamento idrico, riserve d'acqua e manufatti presenti nelle aree di sosta attrezzate (in conformità con quanto previsto dal "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021" approvato con D.G.R. n.1172/2017 e successive modifiche e aggiornamenti).

B. Riduzione del rischio idrogeologico

I lavori finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico possono essere realizzati esclusivamente nelle aree forestali soggette a vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923) e altre aree forestali a rischio individuate e normate dagli strumenti di pianificazione di bacino attualmente vigenti, nonché in quelle comprese nelle zonizzazioni delle mappe di pericolosità redatte ai sensi della direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. 49/2010 relative all'estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d'acqua del reticolo naturale (principale e secondario), con riferimento agli scenari alluvioni rare, poco frequenti e frequenti.

Tipologie ammissibili (sottocategorie):

B1 - lavori di conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali e rii); recupero e realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti etc); drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti etc);

Si precisa che, ai fini dell'ammissibilità, per gli interventi di questa tipologia deve essere chiaramente individuato (con adeguati riferimenti catastali e cartografici) il soprassuolo forestale circostante che beneficia di detti interventi.

B2 - diradamenti ed altri interventi selvicolturali connessi, ad esclusione dei reimpianti.

C. Prevenzione dei danni provocati da cambiamenti climatici, fitopatie e deperimento

I lavori finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da fitopatie e infestazioni parassitarie possono essere realizzati esclusivamente se il rischio di calamità sulla specifica area d'intervento (ai sensi dell'art. 24 c. 2 del Reg. UE n. 1305/2013) è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici (Servizio Fitosanitario regionale, Università, etc.). La dichiarazione di tale organismo dovrà essere allegata alla domanda di sostegno. Gli interventi di prevenzione interesseranno prioritariamente i boschi di conifere che manifestano significativi danni da parte del bostrico tipografo (*Ips typographus*).

Tipologie ammissibili (sottocategorie):

C1 - diradamenti ed altri interventi selvicolturali connessi, ad esclusione dei reimpianti;

C2 - realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio dello stato fitosanitario dei boschi.

5. Gestione finanziaria, entità dell'aiuto

La dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020 riguardante l'estensione per gli anni 2021-2022 relativamente al Tipo di operazione 8.3.01 ammonta a complessivi 4.300.000,00 euro, interamente allocati a favore del presente bando.

Il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile, al netto dell'eventuale valore economico della massa legnosa ricavata dall'intervento.

L'IVA può essere considerata spesa ammissibile alle condizioni sotto riportate (cap. 6) e a fronte della presentazione della dichiarazione, debitamente compilata e firmata, presente nell'Allegato A8).

L'importo di **spesa ammissibile** del progetto (lavori, oneri, spese generali, eventuale IVA riconoscibile) è definito nella misura minima di euro **50.000**, con un **massimale di euro 150.000**.

Si precisa che non saranno considerati ricevibili progetti che superino l'importo di spesa ammissibile pari a 150.000 euro o inferiori alla soglia minima.

Il contributo concesso sarà pari alla spesa ammissibile a seguito di istruttoria, decurtata dell'eventuale valore economico (IVA esclusa) della massa legnosa ricavata dall'intervento.

L'importo minimo di cui sopra deve essere verificato e rispettato, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno, anche a seguito di eventuali stralci e riduzioni operate durante l'istruttoria di concessione seguente la presentazione della domanda di sostegno.

La spesa ammissibile potrà essere inferiore a 50.000,00 solo a seguito di ridefinizione degli importi coerente con l'esito delle procedure di aggiudicazione dei lavori (ribassi d'asta) o a cause di forza maggiore.

Non ci sono limiti al numero di domande di sostegno presentate dal singolo beneficiario.

Il sostegno liquidabile viene determinato sulla base di costi reali, come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario, esclusivamente a fronte della presentazione di fatture o di documenti probatori equivalenti.

6. Spese ammissibili e ragionevolezza dei costi

Le spese, a pena di non ammissibilità, devono riguardare interventi aventi le finalità previste dal bando e non devono essere sostenute antecedentemente la presentazione della domanda di sostegno (eccetto eventualmente le spese generali relative al progetto, come disciplinato al punto 6.1.).

Le voci di spesa ammissibili per i lavori da realizzare sono quelle elencate nell'*Elenco dei prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica*, approvato con la DGR n. 367 del 15.04.2015 e successivi aggiornamenti vigenti al momento di presentazione della domanda di sostegno o, eventualmente, di variante, nel caso di introduzione di nuovi prezzi al progetto precedentemente autorizzato.

L'Elenco prezzi suddetto concorre alla realizzazione degli interventi riportati al capitolo 4, con l'eccezione delle voci n. 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 che, per il presente Tipo di operazione, potranno essere utilizzate in casi eccezionali e giustificati, come interventi particolarmente localizzati o non omogenei, ovvero per tagli con intensità di prelievo inferiore al 20%, come stabilito nei nuovi prezzi

presenti nell'Allegato A7). Tali prezzi integrativi dell'Elenco approvato con la DGR n. 367/2015, come indicato nello stesso Allegato, sostituiscono le sopracitate voci per gli interventi previsti dal presente bando.

Si specifica, inoltre, che la voce n. **45** "Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia transitoria di latifoglie miste (...)" potrà essere applicata, alle medesime condizioni di intervento, anche ai popolamenti di conifere.

Ulteriori voci di spesa, non già ricomprese nei precedenti elenchi, potranno altresì essere attinte dall'*Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, annualità 2021*, approvato con la DGR n. 239 del 03.08.2021 e successivi aggiornamenti vigenti al momento di presentazione della domanda di sostegno o, eventualmente, di variante, nel caso di introduzione di nuovi prezzi al progetto precedentemente autorizzato.

Dovrà sempre essere indicata (nella relazione tecnica o nel computo metrico stesso) la fonte precisa delle voci di prezzo utilizzate.

I progettisti, in fase di redazione dei progetti definitivi, per particolari voci di spesa non già ricomprese nei precedenti elenchi, possono anche inserire voci di spesa ulteriori, riferite a nuovi materiali o nuove metodologie di intervento. Tale scelta dovrà essere adeguatamente dimostrata come indispensabile attraverso una perizia con gli specifici elementi tecnici ed economici a supporto ed un'analisi dettagliata a partire dai prezzi elementari unitari desunti dai prezzi vigenti. Ciò sarà comunque oggetto di una valutazione di congruità in istruttoria di concessione.

Potrà altresì essere utilizzato, esclusivamente per la quantificazione economica di voci non presenti negli elenchi regionali, il metodo di tre preventivi raccolti da fornitori indipendenti.

Le risultanze del computo metrico estimativo dei lavori redatto sulla base delle indicazioni fornite costituiscono (anche per i beneficiari privati) il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato.

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici o Enti pubblici economici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si segnala in particolare che, anche nelle procedure di gara pubbliche svolte tramite "affidamento diretto", dovrà essere garantita la presenza di almeno tre preventivi/offerte indipendenti.

Nel caso di beneficiari privati, si dovranno allegare per i lavori previsti almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata.

La scelta del preventivo che non abbia il costo inferiore deve essere adeguatamente giustificata. Nel caso di utilizzo del metodo dei tre preventivi, le offerte devono essere indipendenti, comparabili e dovranno risultare espressamente richieste in autonomia dal beneficiario o suo delegato diverso dai fornitori. Non saranno considerate ammissibili le spese relative ai preventivi per i quali vengano accertate relazioni di cointeressenza tra il richiedente e i fornitori stessi.

Anche per gli investimenti immateriali, quali sono le prestazioni di professionisti e consulenti (progettista, direttore lavori etc), al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, è necessario che vengano presentate tre differenti offerte/preventivi.

Le spese, pena la non ammissibilità delle stesse, devono essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario ed essere chiaramente identificabili.

L'IVA è considerata spesa ammissibile se non recuperabile dal beneficiario (in base a quanto previsto dall' art. 69, paragrafo 3, lettera c, del Reg. UE n. 1303/2013). Il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale; l'IVA

che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. Dovrà essere allegata in domanda di sostegno specifica autodichiarazione, da aggiornare tempestivamente a cura del beneficiario nel caso intervenissero modifiche dell'organizzazione o nelle normative (vedasi Allegato A8).

L'IRAP è considerata una spesa non ammissibile, come previsto dal punto 3.3 delle Linee Guida.

Le spese relative alla cippatura del materiale legnoso (ramaglie, cimali) sono ammissibili unicamente se finalizzate allo spargimento in bosco del prodotto e ove tale operazione sia indispensabile e adeguatamente giustificata (motivazione tecnica, quantitativi etc). Dovrà essere fornita, in fase di rendicontazione, idonea documentazione georeferenziata (foto, video) per dimostrarne l'effettiva realizzazione, pena la non ammissibilità a pagamento della spesa.

Al fine di tracciare in modo univoco e coerente le spese relative al progetto, i beneficiari dovranno obbligatoriamente riportare sui documenti di spesa (fatture elettroniche), pena l'inammissibilità della spesa, il Codice Unico di Progetto (CUP) o scrittura equipollente. A titolo di indicazione di scrittura equipollente, si riporta di seguito la seguente: "PSR 2014-2020 Tipo di operazione 8.3.01, indicazione della delibera di approvazione del bando e numero di domanda AGREA ove presente".

Ai fini della definizione delle spese ammissibili, per quanto non già disciplinato dal presente bando, si farà riferimento alle disposizioni contenute nelle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020" approvate, nell'ultima versione, con Decreto ministeriale 14786 del 13 gennaio 2021 e al D.P.R. n. 22/2018.

6.1. Spese generali

Le spese generali relative al progetto presentato (compresa la progettazione definitiva) sono ammissibili se sostenute successivamente alla data di pubblicazione del bando.

Le spese generali possono comprendere onorari per progettazione definitiva ed esecutiva, rilievi, indagini geologiche/geognostiche/specialistiche, direzione lavori, contabilità, collaudo, costi previsti dalla DGR n. 1630/2016 per ottemperare alle disposizioni in materia di pubblicità e obblighi d'informazione dei beneficiari, ed eventuali altri oneri specifici per la gestione del progetto, nonché gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Questi ultimi, in base ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sono ammissibili a sostegno nella percentuale dell'ottanta per cento del fondo istituito ai sensi del comma 2.

Le spese generali sono concesse nell'aliquota massima del 10% dell'importo dei lavori (compresi oneri della sicurezza) ammessi e sono rideterminate alla stessa percentuale massima anche a seguito delle fasi istruttorie successive a quella di sostegno.

In fase di rendicontazione, le spese generali saranno riconosciute solo a fronte di presentazione di fatture con i relativi giustificativi di pagamento, nel limite massimo del 10% dell'importo dei lavori (compresi oneri della sicurezza) ammessi a pagamento.

6.2. Valore di massa legnosa

In fase progettuale, per tutti gli interventi selvicolturali, il progettista dovrà provvedere alla determinazione del valore economico della massa legnosa ritraibile, considerando i valori di costo minimi, per tipologia di legname e assortimento, indicati nell'Allegato A6), ed i quantitativi accuratamente stimati con l'utilizzo del metodo della scelta di aree di saggio rappresentative del

soprassuolo e riconoscibili in bosco sino alla scadenza del periodo vincolativo di impegno vigente sull'intervento finanziato.

Nel caso di utilizzo del prezzo unitario a quintale, il tecnico qualificato dovrà adeguatamente giustificare nella perizia l'utilizzo di uno specifico fattore di conversione da metri cubi a quintali.

La stima prodotta dovrà essere allegata alla domanda di sostegno, corredata da documentazione tecnica e da cartografia di precisione che diano evidenza della localizzazione delle aree di saggio utilizzate per i rilievi in bosco, dei calcoli effettuati, delle modalità di esbosco, dell'ubicazione delle vie di esbosco e degli imposti da utilizzare.

Il contributo concesso sarà determinato in base al costo effettivo degli interventi ammissibili (lavori, oneri di sicurezza, spese generali, eventuale iva riconoscibile), detratto il valore economico del materiale legnoso, calcolato come descritto in precedenza.

È fatto obbligo al beneficiario, sotto la responsabilità congiunta del RUP (lavori pubblici), del Direttore lavori e dell'impresa, di rendicontare la quantità e il valore economico del legname effettivamente ottenuti dagli interventi finanziati.

In caso di variazioni in aumento rispetto all'importo di stima iniziale, dovute all'aumento del prezzo unitario o del quantitativo (ad esempio in caso di errori di stima) del materiale legnoso ottenuto, l'importo del contributo finale sarà ulteriormente detratto della quota aggiuntiva.

Nel caso invece di variazioni in diminuzione rispetto all'importo di stima iniziale, il contributo finale liquidabile non verrà modificato poiché, in alcun modo, potrà essere superato il tetto del contributo concesso.

L'eventuale commercializzazione dei prodotti legnosi dovrà avvenire come previsto, tra le altre norme, dalle disposizioni europee in materia di dovuta diligenza, previste dal Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati "EUTR".

Con la domanda di pagamento intermedio/saldo dovrà essere presentata una perizia tecnica asseverata, da allegare al SAL/stato finale dei lavori, firmata congiuntamente da RUP (lavori pubblici), Direttore dei Lavori e impresa esecutrice degli interventi. Tale relazione dovrà descrivere la quantità e qualità del materiale ottenuto dagli interventi finanziati, la modalità di accertamento finale (misurazioni etc) e di controllo all'imposto dei quantitativi di massa legnosa effettivamente ricavati e dovrà essere corredata da documentazione tecnica e fotografica georeferenziata, rappresentativa delle operazioni di accumulo e prelievo del materiale legnoso all'imposto. Occorrerà inoltre fornire nella domanda di pagamento tutte le fatture di vendita del materiale legnoso (contenenti il CUP assegnato al progetto finanziato) e i relativi documenti di trasporto (riportanti la qualità e quantità del prodotto nell'unità di misura della stima iniziale).

7. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, Viale Aldo Moro 30, 40127, Bologna, utilizzando il SIAG con le modalità previste dalla Procedura Operativa Generale AGREA per la presentazione delle domande, entro le ore 13.00 di mercoledì 30 aprile 2022.

Le domande protocollate oltre i termini stabiliti saranno dichiarate non ricevibili.

I soggetti richiedenti, congiuntamente alla domanda, devono inserire nel SIAG, mediante upload di file, tutta la documentazione richiesta dal bando ad eccezione degli eventuali file multimediali di estensione/dimensione non accettata dal SIAG che dovranno pervenire, entro lo stesso termine, tramite PEC all'indirizzo segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it.

La domanda di sostegno dovrà contenere obbligatoriamente, negli appositi campi, l'indirizzo PEC del beneficiario, o del suo Legale Rappresentante nel caso dei Consorzi; tale indirizzo sarà l'unico considerato valido per lo scambio di comunicazioni verso e per conto dell'Amministrazione, anche per tutte le successive fasi della domanda.

La mancata presentazione, entro i termini perentori sopra previsti, della domanda completa delle informazioni richieste e degli allegati sottoelencati, ad eccezione di quelli riportati al seguente punto 7.1.e, comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando e la non ammissibilità della domanda di sostegno presentata.

7.1. Progetto e documentazione allegata

Unitamente alla domanda, deve essere presentato il progetto definitivo degli interventi previsti, redatto e firmato da un tecnico abilitato all'esercizio della professione (in relazione agli interventi previsti) e completo di tutta la documentazione tecnico-amministrativa prevista dalla normativa (incluse relazioni tecniche e specialistiche in base alla legislazione vigente o giustificazione della loro assenza).

Il progetto, che dovrà tenere conto delle Norme tecniche riportate nell'Allegato A2), dovrà altresì contenere tutte le informazioni utili alla definizione dei punteggi relativi alla formulazione della graduatoria.

Il progetto, al momento di presentazione della domanda, dovrà essere corredato dei seguenti elementi, pena la non ammissibilità (ad eccezione di quanto indicato al punto 7.1.e):

7.1.a. Copertina:

a.1. beneficiario, titolo del progetto e numero di domanda SIAG;

a.2. nomi e firme dei progettisti e del RUP (nel caso di liberi professionisti: timbri dell'Albo di appartenenza).

7.1.b. Relazione generale, comprensiva di:

b.1. Finalità del progetto;

b.2. Coerenza con:

- obiettivi generali e operativi previsti dalla scheda di Misura;
- strumenti di pianificazione territoriale vigenti (P.T.C.P., P.S.C., P.T.P., Piani di gestione delle aree naturali protette, Piani di gestione Siti RN2000, Piano forestale regionale, Piano AIB, Piani di distretto idrografico e piani di bacino, etc.);

b.3. Inquadramento generale dell'area d'intervento e descrizione dello stato di fatto;

b.4. Dichiarazione specifica, come da Allegato A9), firmata da progettista abilitato e Responsabile Unico del Procedimento (ove presente), relativa all'analisi dei vincoli presenti nell'area di intervento e ai relativi pareri, nulla osta, segnalazioni, comunicazioni, concessioni e ulteriori procedimenti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, o loro estremi se già in possesso;

b.5. Schema, come da Allegato A5), in cui per ciascun lotto vengono elencati tutti i parametri di priorità attribuibili e la relativa motivazione per la richiesta di attribuzione del punteggio relativo, indicando lo strumento di pianificazione, l'atto o la normativa secondo cui il beneficiario ritiene che quel lotto ricada in quell'area preferenziale/possieda quell'attributo; il beneficiario può eventualmente indicare un

ordine di priorità tra tutti i progetti inviati in quanto questo elemento costituisce uno dei parametri di valutazione e di selezione dei progetti;

b.6. Nel caso di progetti ricadenti, anche parzialmente all'interno di Siti di Importanza Comunitaria e di Zone di Protezione Speciale (ai sensi del DPR n. 357/1997 e del DM 3.04.2000) descrizione particolare dello stato di fatto dell'area di intervento, delle eventuali interferenze tra gli interventi previsti (anche in fase di cantiere) e gli habitat, le specie vegetali e le specie animali di interesse comunitario presenti nell'area, nonché la compatibilità ambientale degli interventi stessi con le finalità di conservazione delle aree SIC e/o ZPS interessate.

7.1.c. Relazione tecnica, comprensiva di:

c.1. Descrizione analitica degli interventi previsti, classificati e articolati secondo l'ordine riportato nel computo metrico (lotto, sottocategoria A1, A2, B1 etc); la relazione dovrà, pertanto, essere suddivisa in tanti sotto-capitoli quanti sono i "lotti esecutivi" riportati nel computo metrico e, al loro interno, dovranno essere articolate le diverse categorie e sottocategorie d'intervento/opere previste; inoltre:

- Per gli interventi di carattere selvicolturale, occorrono informazioni di dettaglio sulle caratteristiche della stazione (altitudine, esposizione, pendenza, criticità etc.) e del soprassuolo (composizione, struttura, fisionomia, densità, criticità etc.), con esplicito riferimento anche a quanto desumibile dal Piano di gestione forestale (o Piano semplificato), ove presente;
- Per gli interventi non selvicolturali, occorrono informazioni di dettaglio sulla finalità e tipologia delle opere (dimensionamento, materiali etc);

c.2. Complementarità con altri progetti, evidenziando in particolare altri eventuali recenti interventi sulla stessa area e descrivendone la tipologia, interferenza e fonti di finanziamento;

c.3. Computo metrico estimativo dei lavori, redatto sulla base delle indicazioni riportate al capitolo 6, con sintesi riepilogativa ripartita per lotto e per categoria/sottocategoria. La sintesi riepilogativa dovrà coincidere, per quanto riguarda gli importi e le quantità dei lavori, con i dati di sintesi riportati nella domanda SIAG;

c.4. Computo metrico estimativo relativo agli oneri di sicurezza;

c.5. Per gli interventi selvicolturali, perizia di stima (ad opera di tecnico qualificato) del valore della massa legnosa ritraibile dal progetto, corredata dalla documentazione tecnica illustrativa della modalità di stima (aree di saggio, calcoli etc), dalla cartografia di precisione con localizzazione delle aree di saggio, delle vie di esbosco e dell'imposto/degli imposti, dalla descrizione dettagliata delle modalità di esbosco della massa legnosa e dalla giustificazione tecnica delle voci di costo utilizzate nel c.m.e. come da punto 6.2.

7.1.d. Allegati al progetto:

d.1. Rappresentazione cartografica CTR 1:5.000 o in scala maggiore, con la puntuale delimitazione delle aree di intervento e la localizzazione di precisione dei singoli interventi previsti (lineari e puntuali) - se il progetto è composto da più lotti, si chiede una cartografia CTR specifica per ciascun lotto;

d.2. Rappresentazione catastale, con la puntuale delimitazione delle aree di intervento e

la localizzazione dei singoli interventi previsti (lineari e puntuali);

d.3. Rappresentazione cartografica CTR 1:5.000 o in scala maggiore, con l'individuazione delle vie che saranno utilizzate per l'esbosco del materiale legnoso ritraibile dagli interventi selvicolturali e indicazione dell'imposto/degli imposti utilizzabili - se il progetto è composto da più lotti, si chiede una cartografia CTR specifica per ciascun lotto;

d.4. Elaborati grafici in scala di dettaglio di tutte le opere e manufatti (es. sezioni, piani quotati, disegni, rendering, etc.), qualora previsti nel progetto, con il dimensionamento degli stessi e l'esplicito riferimento alla voce di computo relativa;

d.5. Documentazione multimediale georeferenziata, illustrativa dello stato di fatto dei luoghi e dei soprassuoli (fotografie, video), almeno per ogni singolo lotto esecutivo e per ciascuna sottocategoria di opera (B1, C2...), con collegamento alle voci del computo;

d.6. Schema del Piano di coltura, conservazione e manutenzione degli interventi, redatto da tecnico qualificato e corredato dalle prescrizioni per la futura gestione degli interventi e delle opere, nonché da eventuali specifiche modalità esecutive, sottoscritto da parte del beneficiario, dei proprietari ed eventuali possessori dei terreni sui cui ricadono gli interventi, e corredato dei relativi documenti di identità. Il Piano dovrà altresì disciplinare gli oneri di manutenzione delle opere, finalizzati al mantenimento in buono stato delle stesse, almeno per i cinque anni previsti dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021;

d.7. Rappresentazione cartografica richiesta nei precedenti punti d.1. e d.3. su supporto informatico, con riferimento alla carta tecnica regionale CTR 1:5000, mediante la registrazione dei dati su file in formato SHAPE georeferenziati con coordinate piane ETRS89-fuso 32. La struttura dati per assolvere al punto d.1 è riportata, in apposito capitolo, nell'Allegato A2. Per il punto d.3., il disegno delle vie di esbosco (linee) e dell'imposto/imposti (punti) dovrà essere effettuato su due file shape separati e distinti dai file shape precedenti, denominati "linee ESBOSCO" e "punti ESBOSCO", la cui struttura da rispettare è riportata nell'Allegato A2;

d.8. Per i beneficiari privati: almeno tre preventivi indipendenti (firmati e datati) riguardanti gli incarichi professionali ed i lavori da realizzare (sulla base del computo metrico estimativo), secondo i casi e le modalità previsti dal capitolo 6, con quadro di raffronto delle offerte pervenute (per incarichi professionali e lavori) firmato dal beneficiario;

d.9 Per i beneficiari (pubblici e privati): dichiarazione ai fini dell'ammissibilità spese IVA (vedasi allegato A8).

7.1.e. Ulteriore documentazione:

e.1. Per le Amministrazioni pubbliche che intervengono su terreni privati: dichiarazione motivata di pubblico interesse, con giustificazione delle competenze normative per intervenire;

e.2. Per i beneficiari pubblici: atto di approvazione del progetto definitivo;

e.3. Per i beneficiari (pubblici e privati): dichiarazione relativa alle condizioni per "Aiuti di Stato" (vedasi punto 3.1. e Allegato A11);

e.4. Per i beneficiari (pubblici e privati) con superficie forestale in proprietà/conduzione maggiore di 50 ha: riferimento del Piano di gestione vigente o presentato alla Regione

per approvazione e/o Piano semplificato sull'area di intervento, già approvato dall'Ente forestale competente;

e.5. Per interventi di prevenzione di danni provocati da fitopatie e attacchi parassitari: dichiarazione di enti scientifici pubblici (Servizio fitosanitario, Università, etc.) che il rischio di calamità sull'area specifica di intervento sia fondato;

e.6. Per i beneficiari (pubblici e privati): dichiarazione inerente altri finanziamenti (vedasi allegato A10).

Il beneficiario (pubblico e privato) deve allegare alla domanda di sostegno, ovvero presentare via PEC entro il **15 giugno 2022** per consentirne l'esame istruttorio, anche la seguente documentazione:

- I. Qualora l'area oggetto di intervento ricada, anche parzialmente, in un'Area protetta o in una Riserva naturale istituiti: nulla-osta rilasciato dal competente Ente di gestione;
- II. Qualora l'area oggetto di intervento ricada invece nei territori compresi nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, e 79/409/CEE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici: valutazione di incidenza ai sensi della LR n. 7/2004 e successive modifiche e aggiornamenti;
- III. Qualora l'area oggetto di intervento sia stata percorsa da incendio negli ultimi 5 anni, richiesta di autorizzazione alla Regione Emilia-Romagna, o qualora ricada all'interno di aree naturali protette statali: specificata autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000;
- IV. Qualora gli interventi riguardino corsi d'acqua e/o opere idrauliche: nulla-osta/autorizzazione idraulica rilasciata dai servizi competenti.

7.2. Istruttoria delle domande di sostegno

Il Servizio competente provvede:

- a valutare l'ammissibilità delle domande pervenute, attraverso la verifica della documentazione presentata e compresa la verifica della ragionevolezza dei costi;
- a selezionare i progetti pervenuti, attribuendo a ciascun progetto i punteggi spettanti in base alla metodologia indicata nell'Allegato A1 e in coerenza con i criteri di selezione approvati.

La selezione dei progetti potrà comprendere, oltre all'esame degli elaborati progettuali presentati, anche verifiche con strumenti GIS, ortofoto, banche dati e sopralluoghi territoriali.

Per la conclusione dell'attività istruttoria potranno essere richiesti eventuali chiarimenti e precisazioni necessari al perfezionamento della stessa. Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente.

A conclusione delle precedenti fasi, il responsabile del procedimento comunicherà agli istanti gli eventuali motivi ostativi all'accoglimento (anche parziale) dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990. Eventuali osservazioni scritte in risposta alla stessa saranno valutate ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

Ai fini della formulazione della graduatoria finale, i progetti che risultino a pari merito verranno ordinati in base al valore di spesa ammissibile superiore.

Terminate le valutazioni istruttorie, entro il 31 luglio 2022 il Dirigente competente approva la graduatoria finale, con le domande di sostegno risultate concedibili entro i limiti di disponibilità finanziaria prevista al precedente capitolo 5, con le domande ammissibili ma non finanziabili, con le domande irricevibili e con quelle non ammissibili.

Acquisiti anche i codici CUP dai beneficiari pubblici, entro e non oltre il 15 settembre 2022, il Dirigente competente adotta il provvedimento finale di concessione del sostegno, contenente le domande ammissibili per cui si è ricevuta la conferma di interesse alla realizzazione degli interventi da parte dei soggetti titolati interpellati.

Non verranno concessi contributi per il progetto la cui posizione in graduatoria non consente l'intera copertura delle spese, in base all'esaurimento della disponibilità finanziaria.

Gli esiti dei controlli effettuati sono evidenziati in specifiche check list nel sistema SIAG e i risultati dell'istruttoria sono riportati in apposito verbale e negli appositi moduli sul sistema.

8. Procedure di scelta dei contraenti (beneficiari pubblici e privati)

Anche ai beneficiari privati per la realizzazione dei lavori finanziati è richiesta la presenza di un direttore lavori qualificato, incaricato con il metodo dei tre preventivi.

Per i beneficiari privati, già in fase di domanda di sostegno, possono essere individuate più imprese fornitrici giustificando adeguatamente ciò in base alla suddivisione in lotti funzionali o specifiche competenze professionali per tipologia di lavori, sulla base del raffronto tra almeno tre preventivi per ciascun oggetto di affidamento e specificando chiaramente nei preventivi le attività di ciascun fornitore. I lavori non potranno comunque essere eseguiti da un numero di imprese superiore a tre per ciascun progetto/domanda.

Tutti i beneficiari devono attenersi a quanto specificatamente indicato nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" vigenti.

In particolare, come al punto 2.3 delle Linee Guida, per qualsiasi affidamento (di lavori, forniture o incarichi professionali) è necessario adottare una selezione basata sull'esame di almeno 3 preventivi confrontabili, forniti da soggetti diversi e indipendenti e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la stessa non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

Non sono ammesse spese relative ad operazioni realizzate direttamente dai beneficiari. Essendo la misura finanziata al 100%, non è possibile ammettere "contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento", ai sensi dell'art. 69 del reg. (UE) n. 1303/2013 par. 1 lett. a).

In aggiunta a quanto sopra, gli Enti Pubblici e gli Organismi di diritto pubblico, devono garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti pubblici sia per l'affidamento dei lavori, che di servizi e forniture (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.) e attenersi al punto 3.12 "Operazioni realizzate da Enti pubblici e organismi di diritto pubblico" delle Linee Guida.

Si segnala in particolare che, anche nelle procedure di gara pubbliche svolte tramite "affidamento diretto", dovrà essere garantita la presenza di almeno tre preventivi/offerte indipendenti.

Per realizzare interventi forestali è necessario coinvolgere e selezionare imprese che risultino in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 3bis della L.R. n. 30/81 e art. 8 Regolamento forestale regionale 3/2018.

9. Domanda di comunicazione integrativa (beneficiari pubblici)

I beneficiari pubblici, una volta selezionati i soggetti aggiudicatari di lavori, forniture e incarichi professionali, e comunque entro il termine perentorio del 31/12/2022, devono presentare tramite SIAG la domanda di comunicazione integrativa contenente tutta la documentazione relativa alle procedure adottate, al fine di documentarne la regolarità.

In particolare, per ogni singola procedura di selezione adottata dovrà essere compilato il quadro SIAG ID 130 - PROCEDURA D'APPALTO, allegando:

- progetto esecutivo, completo di ogni allegato previsto dalla normativa (incluse relazioni tecniche e specialistiche in base alla legislazione vigente o giustificazione della loro assenza); si precisa che il progetto esecutivo, pena la revoca della concessione, dovrà essere conforme al progetto definitivo approvato, recependo le prescrizioni e gli stralci dell'atto di concessione e di eventuali autorizzazioni di Enti terzi;
- atto di approvazione del progetto esecutivo;
- verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo da parte del RUP/altro soggetto idoneo, con specifica attestazione che il progetto sia cantierabile ed abbia ottenuto tutte le autorizzazioni/nulla osta/pareri previsti dalle normative; resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi;
- verbale di consegna lavori (se già avvenuta);
- tutti gli atti, i verbali e i documenti (offerte/preventivi pervenuti, etc.) relativi alle procedure di selezione espletate dalla data di pubblicazione del bando fino alla data di presentazione della comunicazione integrativa (affidamento progettazione definitiva/esecutiva/direzione lavori; affidamento lavori; eventuali subappalti, varianti, etc.);
- copia del contratto da stipulare o già stipulato;
- check-list di autovalutazione firmata digitalmente per ogni procedura di gara (versione vigente al momento di presentazione della domanda) e corredata della documentazione di supporto, ove presente, per ciascuna voce;
- attestazione del Responsabile (firmata digitalmente) che le procedure adottate sono rispettose della normativa italiana e unionale in materia, come riportato nelle check-list di cui sopra, riportando il riferimento normativo delle procedure adottate;
- tutta la restante documentazione progettuale prevista per la domanda di sostegno, aggiornata al livello esecutivo, con particolare riferimento al recepimento delle eventuali prescrizioni specifiche/interventi non ammessi e ogni altra modifica intervenuta al progetto definitivo, anche a seguito di prescrizioni contenute in pareri, nulla osta e ogni altra autorizzazione rilasciata da Enti terzi;

- dichiarazione di vincoli ed autorizzazioni (Allegato A9) aggiornata e completa di ogni riferimento (Ente, numero di pratica, data di presentazione pratica e rilascio autorizzazione/nullaosta, protocollo, etc.) per il reperimento delle informazioni;
- per quanto riguarda le spese generali (incentivi tecnici, spese di progettazione, acquisto targhe pubblicitarie, etc.) quadro di riepilogo dettagliato contenente gli importi per i quali si chiede il contributo (importi che dovranno essere rendicontati nella domanda di pagamento).

Il beneficiario dovrà rideterminare ciascun importo nel quadro ID 36 – INVESTIMENTI, adeguandolo alle risultanze economiche della procedura di affidamento. Si raccomanda di verificare sempre il quadro ID 46 – RIEPILOGO INVESTIMENTI prima di protocollare la domanda.

9.1. Istruttoria della comunicazione integrativa

Come previsto all'art. 48 del Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, sarà oggetto di controllo amministrativo da parte del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna la conformità degli interventi con gli obblighi derivanti dalla legislazione UE, dalla legislazione nazionale o dal Programma di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento a quelli in materia di appalti pubblici.

Il Servizio competente effettua l'istruttoria della documentazione pervenuta, prevedendo, se lo riterrà utile, ulteriori accertamenti e richieste di chiarimenti per la verifica di quanto indicato nella check-list di autovalutazione presentata e nella documentazione allegata alla domanda.

Al termine dell'istruttoria il Servizio competente conferma o ridetermina la spesa ammissibile a finanziamento sulla base dei ribassi ottenuti e della documentazione presentata in sede di Comunicazione Integrativa e notifica al beneficiario l'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione ed aggiudicazione.

Il controllo suddetto non sospende l'iter procedurale delle selezioni dei fornitori e pertanto rimane facoltà del beneficiario la scelta di procedere alla stipula dei contratti ed all'effettuazione dei lavori anche prima di ricevere l'esito del controllo.

Le somme che si rendessero eventualmente disponibili a seguito dei ribassi d'asta nelle selezioni effettuate non potranno essere utilizzate per esecuzione di ulteriori lavori o per coprire lievitazioni di costi rispetto ai lavori già aggiudicati e potranno eventualmente essere riutilizzate dalla Regione.

Qualora dall'istruttoria di controllo delle procedure di selezione dei fornitori o degli esecutori delle opere non dovessero essere riscontrate irregolarità, la procedura di controllo si intenderà conclusa per la parte verificata.

Le eventuali irregolarità riscontrate verranno notificate al beneficiario e si darà luogo all'applicazione delle eventuali riduzioni previste.

10. Domanda di variante (beneficiari pubblici e privati)

Limitatamente a sopravvenute disposizioni normative e/o per causa di forza maggiore, nonché necessità o opportunità di natura tecnica, comunque nei limiti consentiti dalla legge, con atto motivato del Dirigente competente possono essere autorizzate varianti ai progetti, a condizione che le modifiche proposte:

- non contrastino con le finalità generali previste dal PSR e con le prescrizioni eventualmente emanate;
- non influiscano sui parametri di selezione adottati in sede di approvazione della graduatoria di cui ai paragrafi relativi a criteri di cui all'Allegato A1);

- non comportino il superamento dell'importo complessivo del finanziamento approvato.

Le domande di variante, debitamente motivate, devono essere presentate, **preventivamente alla realizzazione dei lavori**, alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, viale Aldo Moro 30, 40127 Bologna, tramite SIAG, utilizzando lo stesso modulo informatico della "comunicazione integrativa" (si precisa che il quadro ID 130 - PROCEDURA D'APPALTO non è a compilazione obbligatoria). Le domande dovranno contenere tutta la documentazione aggiornata, coerentemente con il livello progettuale raggiunto, come previsto per le domande di sostegno dal precedente punto 7.1.

Non costituiscono variante ai fini PSR le modifiche relative a soluzioni tecniche migliorative decise dalla Direzione lavori, purché contenute entro il 10% dell'importo lavori del singolo progetto.

Per i soggetti pubblici si deve comunque fare riferimento a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di varianti con aumento di spesa l'importo complessivo riconosciuto in fase di liquidazione non potrà superare il finanziamento concesso. Per i beneficiari pubblici, la variante può essere inclusa all'interno della domanda di comunicazione integrativa di cui al precedente punto 9.

Nel caso in cui varianti progettuali comportino modifiche nella quantità e qualità dei materiali legnosi e quindi del loro valore economico, il beneficiario è tenuto a specificarlo e saranno applicate le seguenti regole:

- il valore economico del materiale legnoso è aumentato: si provvederà alla riduzione del contributo equivalente;
- il valore economico del materiale legnoso è diminuito: la variazione potrà avere effetto sul calcolo del contributo, entro comunque al tetto massimo di contributo concesso in fase di sostegno.

11. Tempi di esecuzione dei lavori

11.1. Inizio lavori

I lavori, pena la non ammissibilità delle spese in fase di concessione o liquidazione, dovranno necessariamente risultare avviati in data successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno. Detta condizione sarà verificata sulla base del Verbale di consegna o dichiarazione di inizio lavori ad opera del direttore lavori.

I beneficiari pubblici procedono all'inizio lavori, a seguito della ultimazione delle procedure di affidamento come previsto al precedente capitolo 9.

I consorzi forestali, in quanto non tenuti alla comunicazione integrativa, inviano via PEC al Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, entro il termine perentorio del 31/12/2022, la seguente documentazione consistente in:

- Progetto esecutivo, completo di tutta la documentazione tecnica occorrente (relazioni, cartografie di precisione, perizie etc.);
- Dichiarazione (ad opera del direttore lavori) di analisi dei vincoli ed autorizzazioni (come da Allegato A9) aggiornata e completa di ogni riferimento (Ente, numero di pratica, data di presentazione pratica e rilascio autorizzazione/nullaosta, protocollo etc.) per il reperimento delle informazioni; resta inteso che al momento della presentazione della domanda di

pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi.

11.2. Fine lavori

I lavori dovranno essere interamente realizzati entro il termine perentorio per la presentazione della domanda di pagamento a saldo, fissato al 31/12/2023.

11.3 Proroghe

Con atto motivato del Dirigente responsabile possono essere eventualmente autorizzate proroghe di inizio lavori/fine lavori/termine di presentazione domande di comunicazione integrativa/di pagamento, quando debitamente giustificate, in seguito al ricevimento di idonea richiesta scritta, tenendo in considerazione la compatibilità tra i tempi di ultimazione dei lavori e quelli di rendicontazione delle spese all'Organismo pagatore.

Le richieste di proroga devono essere fatte pervenire in forma scritta al Servizio competente per la concessione.

Le richieste, debitamente motivate, dovranno pervenire almeno 30 giorni prima della scadenza del termine che si chiede di prorogare, in modo da permetterne l'istruttoria.

12. Domande di pagamento

Il beneficiario dovrà presentare domanda di pagamento su SIAG secondo le modalità definite dall'Organismo pagatore nella procedura operativa generale di presentazione domande.

Tutti i documenti di spesa devono risultare emessi e i pagamenti (inclusi ad esempio F24 con relativi giustificativi di pagamento per IVA, ritenute d'acconto, incentivi tecnici e ogni altro onere) devono essere eseguiti entro la data di protocollo della domanda di pagamento. Non sono ammissibili spese e pagamenti (inclusa ad esempio IVA, ritenute d'acconto, incentivi tecnici ed ogni altro onere) sostenuti dopo tale data.

12.1. Domanda di pagamento intermedio

Il beneficiario potrà presentare una sola eventuale domanda di pagamento intermedio (stralcio) sul sistema informativo di AGREA, solo dopo aver ultimato tutti i lavori richiesti a pagamento intermedio ed effettuato ogni spesa e pagamento (compresi ad esempio F24 con relativi giustificativi di pagamento per IVA, ritenute d'acconto, incentivi tecnici ed ogni altro onere), comunque entro il termine perentorio del 30/06/2023.

La domanda di pagamento intermedio presentata con ritardo è considerata non ricevibile.

Si dovrà allegare alla domanda di pagamento intermedio la seguente documentazione:

a) Per gli enti pubblici:

- verbale consegna lavori
- stato di avanzamento dei lavori;
- atto di approvazione SAL;

- quadro di raffronto affiancato tra le voci del computo metrico del progetto esecutivo e le voci del computo metrico consuntivo, per evidenziare eventuali variazioni nei quantitativi effettivamente realizzati, eventuali eliminazioni di voci di prezzo od eventuali nuove voci;
- relazione tecnica del direttore lavori che espliciti e motivi ogni modifica (anche di dettaglio) intervenuta tra il progetto esecutivo e quanto realizzato;
- certificato di liquidazione;
- atti di liquidazione;
- cartografia dettagliata (CTR e shape) di tutti gli interventi, manufatti e opere così come realizzati, per i quali si chiede il pagamento;
- originale XML delle fatture elettroniche delle spese sostenute (con eventuale file .pdf contenente il foglio di stile) e relative quietanze di pagamento, compresi i giustificativi di pagamento (F24 quietanzati) relativi a ritenute d'acconto, pagamenti IVA etc. In caso la spesa ammissibile ricomprenda gli incentivi tecnici ai dipendenti (art. 113 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50), dovranno essere prodotti come rendicontazione la relazione tecnica giustificativa dell'attività svolta, la quantificazione delle voci componenti (corrispettivo, oneri riflessi, IRAP), l'atto di liquidazione, il mandato di pagamento associato, eventuali F24 con chiara evidenza dei relativi importi e i cedolini stipendiali, come da Linee guida;
- adeguata documentazione fotografica/multimediale georeferenziata, in particolare per le opere non ispezionabili durante la visita in situ di controllo (scavi, fondazioni, canalizzazioni, opere sotterranee, etc.), in assenza della quale non risulteranno ammissibili le relative spese;
- check-list di autovalutazione di ciascuna procedura, completa delle sezioni riguardanti la stipula ed esecuzione del contratto, firmata digitalmente e corredata da documentazione di supporto (eventuali subappalti, varianti, etc.);
- copia dei contratti effettuati con i soggetti selezionati per l'esecuzione delle opere e dei servizi, nonché documentazione relativa a fatti, contenziosi o estensioni d'appalto per l'esecuzione dell'intervento non presentata con la Comunicazione Integrativa, compresa la documentazione per eventuale subappalto o varianti intervenute;
- eventuale perizia tecnica di accertamento del valore di massa legnosa ricavato dall'intervento con i quantitativi ed i ricavi effettivamente ottenuti, corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativo-contabile prevista al punto 6.2. (cartografie di dettaglio, fotografie, video, fatture e DDT vendita legname, etc.);
- dichiarazione specifica su altri finanziamenti (vedi Allegato A10).

b) Per i consorzi forestali:

- dichiarazione di inizio lavori ad opera del direttore lavori qualificato incaricato dal beneficiario, per ciascun affidamento realizzato;
- stato di avanzamento dei lavori (computo metrico consuntivo sui lavori realizzati);
- relazione tecnica del direttore lavori sullo stato di avanzamento dei lavori, che espliciti e motivi altresì ogni eventuale modifica (anche di dettaglio) intervenuta tra il progetto esecutivo e quanto realizzato;
- quadro di raffronto affiancato tra le voci del computo metrico del progetto esecutivo e le voci del computo metrico consuntivo, per evidenziare eventuali variazioni nei quantitativi effettivamente realizzati, eventuali eliminazioni di voci di prezzo od eventuali nuove voci;

- cartografia dettagliata (CTR e shape) di tutti gli interventi, manufatti e opere così come realizzati, per i quali si chiede il pagamento;
- originale XML delle fatture elettroniche delle spese sostenute (con eventuale file .pdf contenente il foglio di stile) e relative quietanze di pagamento chiaramente riconducibili ai documenti di spesa, compresi i giustificativi di pagamento (F24 quietanzati) relativi a ritenute d'acconto, pagamenti IVA, etc.;
- adeguata documentazione fotografica/multimediale georeferenziata, in particolare per le opere non ispezionabili durante la visita in situ di controllo (scavi, fondazioni, canalizzazioni, opere sotterranee, etc.), in assenza della quale non risulteranno ammissibili le relative spese;
- eventuale perizia tecnica di accertamento del valore di massa legnosa ricavato dall'intervento con i quantitativi ed i ricavi effettivamente ottenuti, corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativo-contabile prevista al punto 6.2. (cartografie di dettaglio, fotografie, video, fatture e DDT vendita legname, etc.);
- dichiarazione specifica su altri finanziamenti (vedi Allegato A10).

Infine, i Consorzi Forestali, essendo soggetti ai controlli previsti dal D.Lgs. 159/2011 "Codice antimafia", dovranno, come definito nella determinazione del Servizio Competitività delle aziende agricole ed agroalimentari n. 23619 del 10/12/2021, inserire nell'apposita sezione "D. Lgs. 159" del Fascicolo Anagrafico aziendale le previste dichiarazioni sostitutive della CCIAA e dei conviventi maggiorenni, con i relativi documenti d'identità, così da poter essere regolarmente acquisite al protocollo regionale e aggiornate per l'acquisizione del dovuto nulla-osta da parte della Prefettura di competenza.

12.2 Domanda di pagamento a saldo

Il beneficiario dovrà presentare domanda di pagamento a saldo sul sistema informativo di AGREA, solo dopo aver ultimato tutti i lavori ed effettuato ogni spesa e pagamento (compresi ad esempio F24 con i relativi giustificativi di pagamento per IVA, ritenute d'acconto, incentivi tecnici ed ogni altro onere), comunque entro il termine perentorio del 31/12/2023, allegando alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

a) Per gli enti pubblici:

- verbale consegna dei lavori;
- stato finale dei lavori;
- atto di approvazione della contabilità finale;
- quadro di raffronto affiancato tra le voci del computo metrico del progetto esecutivo e le voci del computo metrico consuntivo, per evidenziare eventuali variazioni nei quantitativi effettivamente realizzati, eventuali eliminazioni di voci di prezzo od eventuali nuove voci;
- relazione tecnica del direttore lavori che espliciti e motivi ogni modifica (anche di dettaglio) intervenuta tra il progetto esecutivo e quanto realizzato;
- certificato di ultimazione dei lavori;
- certificato di collaudo dei lavori, certificato di verifica di conformità e/o certificato di regolare esecuzione dei lavori, relativi a ciascun lavoro, servizio e fornitura;

- certificato di pagamento relativo a ciascun lavoro, servizio e fornitura;
- atti di liquidazione;
- originale XML delle fatture elettroniche delle spese sostenute (con eventuale file .pdf contenente il foglio di stile) e relative quietanze di pagamento, compresi i giustificativi di pagamento (F24 quietanzati) relativi a ritenute d'acconto, pagamenti IVA etc. In caso la spesa ammissibile ricomprenda gli incentivi tecnici ai dipendenti (art. 113 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50), dovranno essere prodotti come rendicontazione la relazione tecnica giustificativa dell'attività svolta, la quantificazione delle voci componenti (corrispettivo, oneri riflessi, irap), l'atto di liquidazione, il mandato di pagamento associato, eventuali F24 con chiara evidenza dei relativi importi e i cedolini stipendiali, come da Linee guida;
- copia dei contratti effettuati con i soggetti selezionati per l'esecuzione delle opere e dei servizi, nonché documentazione relativa a fatti, contenziosi o estensioni d'appalto per l'esecuzione dell'intervento non presentata con la Comunicazione Integrativa, compresa la documentazione per eventuale subappalto o varianti intervenute;
- cartografia dettagliata (CTR e shape) di tutti gli interventi, manufatti e opere così come realizzati, per i quali si chiede il pagamento;
- adeguata documentazione fotografica/multimediale georeferenziata, in particolare per le opere non ispezionabili durante la visita in situ (scavi, fondazioni, canalizzazioni, opere sotterranee etc), in assenza della quale non risulteranno ammissibili le relative spese;
- check-list di controllo per ciascuna procedura, completa delle sezioni riguardanti la stipula ed esecuzione del contratto (firmata digitalmente) e supportata dalla documentazione inerente (eventuali subappalti, varianti etc);
- piano di coltura, conservazione e manutenzione degli interventi, approvato dagli Enti forestali competenti di cui all'art. 21 comma 2 della L.R. n. 13/2015. Si precisa che, nel caso il progetto definitivo sia stato modificato, dovrà essere redatto un documento aggiornato (rispetto a quanto presentato in domanda di sostegno) e nuovamente sottoscritto dal beneficiario e dai proprietari/possessori, prima dell'approvazione dell'Ente forestale competente;
- eventuale perizia tecnica di accertamento del valore di massa legnosa ricavato dall'intervento con i quantitativi ed i ricavi effettivamente ottenuti, corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativo-contabile prevista al punto 6.2. (cartografie di dettaglio, fotografie, video, fatture e DDT vendita legname etc);
- dichiarazione specifica su altri finanziamenti (vedi Allegato A10).

b) Per i consorzi forestali:

- dichiarazione di inizio lavori ad opera del direttore lavori qualificato incaricato dal beneficiario, per ciascun affidamento realizzato;
- stato finale dei lavori (computo metrico consuntivo);
- relazione finale del direttore lavori, che espliciti e motivi ogni eventuale modifica (anche di dettaglio) intervenuta tra il progetto esecutivo e quanto realizzato;
- certificazione firmata ad opera del direttore lavori di regolare esecuzione;

- quadro di raffronto affiancato tra le voci del computo metrico del progetto esecutivo e le voci del computo metrico consuntivo, per evidenziare eventuali variazioni nei quantitativi effettivamente realizzati, eventuali eliminazioni di voci di prezzo od eventuali nuove voci;
- originale XML della fatture elettroniche delle spese sostenute (con eventuale file .pdf contenente il foglio di stile) e relative quietanze di pagamento, compresi i giustificativi di pagamento (F24 quietanzati) relativi a ritenute d'acconto, pagamenti IVA etc;
- cartografia dettagliata (CTR e shape) di tutti gli interventi, manufatti e opere così come realizzati, per i quali si chiede il pagamento;
- adeguata documentazione fotografica/multimediale georeferenziata, in particolare per le opere non ispezionabili durante la visita in situ (scavi, fondazioni, canalizzazioni, opere sotterranee etc), in assenza della quale non risulteranno ammissibili le relative spese;
- piano di coltura e conservazione approvato dagli enti competenti di cui all'art. 21 comma 2 della L.R. n. 13/2015. Si precisa che, nel caso il progetto definitivo sia stato modificato, dovrà essere redatto un documento aggiornato (rispetto a quanto presentato in domanda di sostegno) e nuovamente sottoscritto dal beneficiario e dai proprietari/possessori, prima dell'approvazione dell'Ente forestale competente;
- eventuale perizia tecnica di accertamento del valore di massa legnosa ricavato dall'intervento con i quantitativi ed i ricavi effettivamente ottenuti, corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativo-contabile prevista al punto 6.2. (cartografie di dettaglio, fotografie, video, fatture e DDT vendita legname etc);
- dichiarazione specifica su altri finanziamenti (vedi Allegato A10).

Infine, i Consorzi Forestali, essendo soggetti ai controlli previsti dal D.Lgs. 159/2011 "Codice antimafia", dovranno, come definito nella determinazione del Servizio Competitività delle aziende agricole ed agroalimentari n. 23619 del 10/12/2021, inserire nell'apposita sezione "D. Lgs. 159" del Fascicolo Anagrafico aziendale le previste dichiarazioni sostitutive della CCIAA e dei conviventi maggiorenni, con i relativi documenti d'identità, così da poter essere regolarmente acquisite al protocollo regionale e aggiornate per l'acquisizione del dovuto nulla-osta da parte della Prefettura di competenza.

12.3. Tracciabilità dei pagamenti

Tutti i pagamenti inerenti al progetto finanziato devono essere effettuati tramite bonifico o ricevuta bancaria o comunque secondo le modalità di pagamento indicate al paragrafo 3.17 delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", fermo restando che non è mai ammesso il pagamento in contante. La documentazione di spesa e pagamento effettuata deve essere riconducibile al beneficiario della domanda e documentatamente riscontrabile; deve essere inoltre garantito il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

12.4 Istruttoria delle domande di pagamento e liquidazione

Il beneficiario deve mettere a disposizione tutta l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività e dell'ammissibilità della spesa.

A titolo di accertamento sulle domande di pagamento, il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, assicurerà che siano effettuati i controlli previsti dal Reg. (UE) n. 809/2014, da ogni altra normativa comunitaria in materia e dalle disposizioni di AGREA, nonché quelli relativi al rispetto degli obblighi di pubblicità.

In ogni caso la liquidazione del contributo spettante a seguito dell'accertamento sulla avvenuta realizzazione dei lavori sarà subordinata alla positiva verifica della regolarità contributiva (DURC). In caso di beneficiari privati sarà inoltre necessario svolgere i necessari controlli previsti dal D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna sulla base dell'esito dei controlli sulle domande di pagamento.

L'erogazione del contributo compete all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura dell'Emilia-Romagna (AGREA).

13. Monitoraggio e Controlli

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Misura in oggetto, i beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e i dati che saranno richiesti dalla Regione, al fine di definire periodicamente lo stato di attuazione, sia fisico che finanziario, del Programma di Sviluppo Rurale, nonché ulteriori dati per la valutazione dell'efficacia della Misura.

Il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna effettuerà i controlli amministrativi sulle domande di sostegno, sulle "altre dichiarazioni" così come definite all'art. 2 del reg. (UE) n. 640/2014 punto 5), sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse collegate e i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dalla Misura, secondo la disciplina di cui al titolo IV del Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni altra normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia e delle disposizioni di AGREA.

14. Vincoli di destinazione e impegni post-pagamento

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione, così come disposto dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021 e per quanto compatibile con l'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 pari a 5 anni. Tale periodo decorre dalla data di pagamento della domanda di pagamento a saldo del contributo e prevede il divieto di cambio di destinazione di uso di un bene o porzione di bene (per l'intero periodo di impegno).

Il beneficiario si impegna al mantenimento del vincolo di destinazione per la durata stabilita e si impegna altresì ad applicare, durante lo stesso periodo vincolativo, le prescrizioni del "Piano di coltura e conservazione e manutenzione degli interventi", approvato dall'Ente Forestale competente, in funzione della categoria di intervento realizzato, delle finalità perseguite e di quanto previsto dal Regolamento forestale vigente ed eventualmente dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. vigente, in relazione all'utilizzo e all'assolvimento delle funzioni dichiarate nel progetto allegato alla domanda di sostegno.

Eventuali ulteriori impegni sono riportati in dettaglio nella succitata D.G.R. 1042/2016 - allegato 6) paragrafi 5.2 e 5.3.

Qualora i lavori determinino una modifica dell'uso del suolo dell'area oggetto di intervento, è fatto obbligo al proprietario di aggiornare i dati catastali tramite l'apposita procedura dichiarativa presso l'Agenzia delle Entrate.

15. Inadempimenti e sanzioni, revoca del contributo

Nel caso in cui dai controlli sulle domande di comunicazione integrativa, di pagamento e nei controlli ex-post, emergessero irregolarità che comportino una riduzione del sostegno, questa sarà quantificata:

- per quanto riguarda le inadempienze e irregolarità rilevate nelle varie fasi di affidamento da parte dei beneficiari pubblici, soggetti alla normativa appalti, applicando le riduzioni al contributo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 31/2020 e s.m.i.;
- per quanto riguarda il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III art. 2, trovano applicazione le sanzioni stabilite dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- per quanto riguarda le spese ritenute non ammissibili, in base all'art. 63 del reg. (UE) n. 809/2014;
- per quanto riguarda altre eventuali tipologie di inadempimenti non direttamente connessi all'ammissibilità della spesa, e per le difformità riscontrate in fase di attuazione e nel periodo di vigenza degli impegni assunti all'atto di presentazione della domanda, si applica quanto previsto dalla D.G.R. 1042/2016 - allegato 6) "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020" - paragrafi 5.2 e 5.3, riguardanti la totalità degli inadempimenti afferenti a pagamenti di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- per quanto riguarda la mancata osservanza dei termini perentori per la trasmissione (per i privati) del progetto esecutivo (come da punto 11.1.), per la presentazione (per gli enti pubblici) delle domande di comunicazione integrativa e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo: salvo concessione di proroghe, fino ad un ritardo massimo di 45 giorni di calendario, si applicherà una riduzione di 100,00 euro per ciascun giorno di ritardo. Decorso il periodo di ritardo massimo ammissibile, si avvierà il procedimento di revoca del contributo. Gli eventuali lavori realizzati e relative spese sostenute non saranno più rendicontabili e ogni domanda di comunicazione integrativa/domanda di pagamento sarà considerata non ricevibile.

Si procederà, inoltre, alla revoca (parziale o totale) del contributo concesso, a seconda della pertinenza dell'irregolarità, in caso di:

- mancato rispetto delle disposizioni del bando e dell'atto di concessione;
- mancata osservanza delle eventuali prescrizioni emanate dalla Regione o da altri Enti coinvolti nel rilascio di nulla-osta/prescrizioni;
- realizzazione di opere difformi da quelle autorizzate;
- mancato rispetto dei vincoli di destinazione d'uso;
- quando il beneficiario ostacoli il regolare svolgimento dei controlli;
- quando il beneficiario fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

In taluni casi di mancato rispetto dei vincoli di destinazione d'uso e di altrui obblighi sopracitati riferiti ad una specifica categoria di interventi realizzati, ben identificabili in sede documentale e in loco, la revoca potrà essere applicata in relazione ai singoli componenti di progetto risultati irregolari.

Il Responsabile del procedimento notifica l'avvio del procedimento di revoca del contributo, che sarà definito, trascorsi i termini previsti dalla normativa vigente, con l'adozione del provvedimento di revoca da parte del Dirigente Responsabile e i conseguenti adempimenti, sanzioni ed esclusioni previste dall'art. 9 della legge regionale 15/2021.

16. Obblighi di informazione e pubblicità

I beneficiari dovranno pubblicizzare tutti gli interventi realizzati con i contributi di cui al presente bando, secondo le modalità indicate al paragrafo 2 dell'Allegato III del Reg. (UE) 808/2014.

Per quanto riguarda nel dettaglio gli obblighi informativi e di comunicazione in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto riportato alla seguente pagina web: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/loghi-e-obblighi-di-comunicazione> e alle disposizioni contenute nella DGR n. 1630/2016 e successivi atti integrativi.

17. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure d'esecuzione degli interventi.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa unionale, statale e regionale vigente.

18. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore e, in particolare, al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 recante la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1424 del 26 agosto 2019: "PSR 2014-2020. Approvazione check-lists per le procedure di gara per le misure dello sviluppo rurale";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 7 gennaio 2020: "PSR 2014-2020. Modifica check-lists, irregolarità e riduzioni, approvate con Delibera n. 1424/2019.";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2013 e del 21 novembre 2013 riguardanti i Piani di Gestione di bacino;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 e s. m. e i. relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- Direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di appalto degli Enti erogatori di acqua e di energia, degli Enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04);
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136”, e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali;
- Regio Decreto-Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
- Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;
- Legge regionale n. 30 del 4 settembre 1981 “Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6” e ss.mm.;
- Legge regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;
- Delibera di Giunta Regionale n° 3939 del 06/09/1994 avente per oggetto “Direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna”;
- Regolamento n. 3 del 01/08/2018 “Regolamento forestale regionale” approvato con D.P.G. n. 122/2018.
- Deliberazione Assemblea legislativa regionale n. 80 del 12 luglio 2016 “Approvazione del Piano Forestale Regionale 2014-2020” ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 20/2000.
- D.G.R. n. 1172/2017 “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. periodo 2017-2021”;
- D.G.R. n. 1928/2020 “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2017-2021. Aggiornamento per l'anno 2020.”;

- Piano forestale regionale 2014-2020 adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 389 del 15 aprile 2015;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva comunitaria 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- Versione 11.1 del Programma di Sviluppo rurale approvata con Decisione della Commissione Europea C(2021) 6321 final del 23/08/2021, successivamente acquisita con delibera di Giunta regionale n. 1353 del 30 agosto 2021.

19. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Titolare di Posizione Organizzativa "Piani e Programmi Forestali, Procedimenti autorizzativi in materia forestale".

La struttura competente per l'istruttoria e per l'accesso agli atti è il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna Viale Aldo Moro 30, 40127, Bologna. Indirizzo PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it.